# REGOLAMENTO (CE) N. 2352/97 DELLA COMMISSIONE

## del 27 novembre 1997

## che istituisce misure specifiche per l'importazione di riso originario dei paesi e territori d'oltremare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea [1], in particolare l'articolo 109, in combinato disposto con l'allegato IV, articolo 1,

previa consultazione del comitato istituito dall'allegato IV, articolo 1, paragrafo 2 della decisione 91/482/CEE,

considerando che le misure di salvaguardia per l'importazione di riso originario dei paesi e territori d'oltremare istituite dal regolamento (CE) n. 1036/97 del Consiglio [2] scadono il 30 novembre 1997; che il Consiglio ha adottato le modifiche alla decisione 91/482/CEE; che tuttavia, in attesa dell'adozione delle modalità di applicazione rese necessarie dalle modifiche apportate al regime dalla summenzionata decisione, si impone l'applicazione di misure specifiche di sorveglianza;

considerando che l'importazione di quantitativi illimitati di riso originario degli PTOM rischia di turbare in modo grave il mercato comunitario del riso; che, in particolare, l'importazione di considerevoli quantitativi di riso originario degli PTOM a decorrere dal 1° dicembre 1997 rischia di compromettere seriamente il mercato del riso comunitario durante la campagna di commercializzazione 1997/1998; che si concretizza il rischio di importazioni di quantitativi considerevoli dagli PTOM, dato soprattutto che il Consiglio è giunto ad un accordo sulla limitazione dei quantitativi che possono essere importati dagli PTOM nell'ambito della revisione intermedia del regime istituito dalla decisione 91/482/CEE, ma che tale accordo non è entrato in vigore;

considerando che il 13 novembre 1997 la Commissione ha deciso che è quindi necessario adottare misure specifiche;

considerando che il governo italiano, il governo greco e il governo spagnolo hanno presentato alla Commissione, rispettivamente il 10, 12 e il 14 novembre 1997 tre domande a titolo dell'articolo 109 della decisione 91/482/CEE al fine di prorogare le misure di salvaguardia per l'importazione di riso originario degli PTOM;

considerando che, conformemente all'articolo 109, paragrafo 2 della decisione 91/482/CEE, vanno scelte in via prioritaria le misure che turbano il meno possibile il funzionamento dell'associazione tra detti PTOM e la Comunità; che, inoltre, la portata di queste misure non deve eccedere quella strettamente indispensabile per porre rimedio alle difficoltà che rischiano di manifestarsi;

considerando che, per rispettare tali obiettivi, sembra opportuno istituire a decorrere dal 1° dicembre 1997 un regime di sorveglianza delle importazioni originarie degli PTOM alle condizioni stabilite dalla decisione 91/482/CEE fintanto che la Commissione non avrà adottato le modalità di applicazione della decisione del Consiglio relativa alla revisione del regime; che a tal fine è opportuno fissare un quantitativo mensile corrispondente ad un dodicesimo del quantitativo totale annuo di 160 000 tonnellate fissato nell'ultima versione del progetto che ha raccolto il consenso più ampio in sede di Consiglio; che, superato tale limite, le domande devono essere oggetto di un esame particolare fondato sulla valutazione della situazione del mercato comunitario e del suo andamento;

considerando che le autorità olandesi hanno trasmesso alla Commissione una decisione dei ministeri degli Affari economici e delle Finanze delle Antille olandesi che fissa un prezzo minimo per il riso originario delle Antille olandesi destinato all'esportazione verso la Comunità, conformemente all'allegato II della decisione 91/482/CEE; che tale misura potrebbe contribuire ad evitare turbative significative del mercato comunitario;

considerando tuttavia che tale misura, peraltro limitata ad un solo PTOM, non ha caratteristiche tali da rendere superflua la misura di sorveglianza del mercato comunitario del riso, per i motivi suesposti;

considerando che, per non modificare in modo brusco e improvviso le prassi vigenti per l'importazione di prodotti originari degli PTOM nel settore in questione, è opportuno mantenere le disposizioni applicabili per la presentazione delle domande di titolo stabilite dal summenzionato regolamento (CE) n. 1036/97;

considerando che le disposizioni del presente regolamento sono complementari o derogative rispetto alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1404/97 [4], e alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione [5], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 932/97 [6],

[1] GU L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1.
[2] GU L 151 del 10. 6. 1997, pag. 8.
[3] GU L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.
[4] GU L 194 del 23. 7. 1997, pag. 5.
[5] GU L 117 del 24. 5. 1995, pag. 2.
[6] GU L 135 del 27. 5. 1997, pag. 2.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

A decorrere dal 1° dicembre 1997, ai quantitativi di riso originario degli PTOM di cui al codice NC 1006, importati nella Comunità in esenzione dai dazi doganali, si applicano le disposizioni del presente regolamento.

*Articolo 2*

1. Le domande di titolo d'importazione sono presentate presso le autorità competenti di uno Stato membro.

2. La domanda di titolo d'importazione riguarda un quantitativo di riso non inferiore a 100 tonnellate e non superiore a 2 000 tonnellate.

3. La domanda di titolo d'importazione è corredata:

— della prova che il richiedente è una persona fisica o giuridica che svolge da almeno dodici mesi un'attività commerciale nel settore del riso e che è registrata nello Stato membro in cui è presentata la domanda;

— di una dichiarazione scritta del richiedente in cui quest'ultimo attesta di non aver presentato più di una domanda alla data in questione. Qualora il richiedente presenti diverse domande di titolo d'importazione, dette domande sono tutte irricevibili.

*Articolo 3*

1. La domanda di titolo d'importazione e il titolo stesso recano le seguenti diciture:

a) nella casella 8, è indicato il paese di origine ed è contrassegnata con una croce la menzione «sì»;

b) nella casella 20 del titolo, una delle seguenti diciture:

— Exención del derecho de aduana (Decisión 91/482/CEE, artículo 101)

— Toldfri (artikel 101 i afgørelse 91/482/EØF)

— Zollfrei (Beschluß 91/482/EWG, Artikel 101)

— Απαλλαγή από τον τελωνειακό δασμό (απόφαση 91/482/ΕΟΚ, άρθρο 101)

— Exemption from customs duty (Decision 91/482/EEC, Article 101)

— Exemption du droit de douane (Décision 91/482/CEE, article 101)

— Esenzione dal dazio doganale (Decisione 91/482/CEE, articolo 101)

— Vrijgesteld van douanerecht (Besluit 91/482/EEG, artikel 101)

— Isenção de direito aduaneiro (Decisão 91/482/CEE, artigo 101º)

— Tullivapaa (päätöksen 91/482/ETY, 101 artikla)

— Tullfri (beslut 91/482/EEG, artikel 101).

2. In deroga all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3719/88, il quantitativo immesso in libera pratica non può superare quello indicato nelle caselle 17 e 18 del titolo d'importazione. A questo scopo, nella casella 19 del titolo suddetto va iscritta la cifra «0».

3. In deroga all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3719/88, i diritti derivanti dal titolo d'importazione non sono trasferibili.

4. In deroga all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1162/95, l'importo della cauzione relativa ai titoli d'importazione è pari al 50 % del dazio doganale calcolato conformemente all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio [1], applicabile alla data di presentazione della domanda.

5. La nozione di «prodotti originari» ai fini dell'applicazione del presente regolamento e i metodi di cooperazione amministrativa pertinenti sono quelli definiti nell'allegato II della decisione 91/482/CEE.

*Articolo 4*

1. Il giorno di presentazione delle domande di titoli, gli Stati membri comunicano alla Commissione, a mezzo telex o telefax e conformemente all'allegato del presente regolamento, i quantitativi, ripartiti per codice NC a otto cifre e per paese d'origine, per i quali sono state presentate domande di titoli, il numero del titolo richiesto e il nome e l'indirizzo del richiedente.

I dati suddetti devono essere comunicati separatamente dalle informazioni relative alle altre domande di titoli d'importazione nel settore del riso e in base alle stesse modalità.

2. Fatta salva l'applicazione del paragrafo 3, il titolo d'importazione è rilasciato l'undicesimo giorno lavorativo successivo alla data di presentazione della domanda.

3. Qualora i quantitativi oggetto delle domande superino il volume mensile di 13 300 tonnellate di riso, espresso in equivalente riso semigreggio, e che la valutazione della situazione del mercato comunitario indichi che tale superamento rischia di determinare significative turbative del mercato, entro dieci giorni lavorativi dalla data di superamento la Commissione:

— fissa una percentuale di riduzione da applicare ad ognuna delle domande presentate alla data di superamento,

— respinge le domande presentate in data successiva,

— sospende la presentazione di altre domande per il mese in corso.

4. Qualora il quantitativo per il quale è rilasciato il titolo d'importazione sia inferiore al quantitativo richiesto, l'importo della cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 4 è diminuito in proporzione.

[1] GU L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.

5. Qualora si applichi il paragrafo 3, la domanda di titolo può essere ritirata entro il termine di un giorno lavorativo dalla pubblicazione del regolamento che fissa la percentuale di riduzione. La cauzione viene immediatamente svincolata.

*Articolo 5*

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, a mezzo telex o telefax e conformemente all'allegato I del presente regolamento, le seguenti informazioni:

— entro due giorni lavorativi dal rilascio dei titoli, i quantitativi, ripartiti per codice NC a otto cifre e per paese d'origine, per i quali sono stati rilasciati i titoli d'importazione, la data di rilascio, il numero del titolo rilasciato e il nome e l'indirizzo del titolare del titolo;

— l'ultimo giorno lavorativo di ogni mese successivo a quello dell'immissione in libera pratica, i quantitativi, ripartiti per codice NC a otto cifre e per paese d'origine, effettivamente immessi in libera pratica, la data dell'immissione in libera pratica, il numero del titolo utilizzato e il nome e l'indirizzo del titolare del titolo.

Le suddette informazioni devono essere comunicate separatamente dalle informazioni relative alle altre domande di titoli d'importazione nel settore del riso e in base alle stesse modalità.

*Articolo 6*

1. Si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88, compreso l'articolo 33, paragrafo 5.

2. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, si applica il regolamento (CE) n. 1162/95. Tuttavia, in deroga all'articolo 6 di detto regolamento, i titoli d'importazione per il riso semigreggio, lavorato o semilavorato nonché per le rotture di riso sono validi a decorrere dalla data del rilascio effettivo fino alla fine del terzo mese successivo, in applicazione dell'articolo 21, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3719/88.

*Articolo 7*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 1997 ed è applicabile fino al 31 gennaio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 1997.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

*ALLEGATO*

**RISO — REGOLAMENTO (CE) N. 2352/97**

Domanda di titolo di importazione (1)

Rilascio di titolo di importazione (1)

Immissione in libera pratica (1)

Destinatario: DG VI/C/2 Fax: (32 2) 296 60 21

Mittente:

| Data | Numero del titolo | Codice NC | Quantitativo (tonnellate) | Paese d'origine | Nome e indirizzo del richiedente/titolare |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

(1) Depennare la menzione inutile.